



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2026



EVENTI



.....

8.05.2026

La trasparenza salariale: come implementarla in modo intelligente, business oriented e in ottica di risk mitigation

Ore: 11:00-13:00

c/o AHK Italien, via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con Rödl, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien.

Evento gratuito previa registrazione.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)

.....

11.05.2026

ESG: le opportunità agevolative per le imprese come spinta per la sostenibilità – Working Group ESG, 2. Incontro

Ore: 16:00-18:00

c/o AHK Italien, via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con Deloitte, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien.

Evento gratuito previa registrazione e riservato alle aziende socie AHK Italien.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)

I Working Groups sono iniziative riservate ai manager delle aziende socie di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: <https://www.deinternational.it/it/eventi2>

INDICE

| | |
|--|-----------|
| SUSTAINABILITY | |
| Italia: Prodotti in plastica non da imballaggio: le ultime novità in consultazione | 5 |
| CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01 | |
| Italia: Disciplina transitoria in merito alle istanze di ammissione al regime di adempimento collaborativo. | 5 |
| DIRITTO DEL LAVORO | |
| Italia: Licenziare per malattia simulata: la Cassazione impone cautela | 6 |
| Germania: Distacco di lavoratori: novità sul trattamento fiscale delle retribuzioni. | 6 |
| DIRITTO SOCIETARIO | |
| Italia: EU Inc.: la nuova società europea che cambia le regole del gioco | 7 |
| Germania: Responsabilità degli amministratori di GmbH non più in carica. | 7 |
| MERGERS & ACQUISITIONS | |
| Italia: La durata degli NDA nelle operazioni di M&A | 8 |
| DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI | |
| Italia: Concessione abusiva del credito | 8 |
| IP & AI | |
| Italia: Dichiarazione congiunta sull'utilizzo dell'IA per la creazione di immagini e video . . . | 9 |
| Germania: Piccolino. | 9 |
| DIRITTO DELLA PRIVACY | |
| Italia: Cessione di clienti, profilazione e GDPR: il Garante sanziona un primario istituto bancario | 10 |
| LIFE SCIENCE & HEALTHCARE | |
| Italia: Negoziazione dei farmaci: via alle nuove procedure "semplificate" e "fast track". . . | 10 |
| FISCALITÀ INTERNAZIONALE | |
| Italia: Dividendi a soci extra-UE: la giurisprudenza di merito riconosce il rimborso oltre l'1,2% | 11 |

SUSTAINABILITY

ITALIA: PRODOTTI IN PLASTICA NON DA IMBALLAGGIO: LE ULTIME NOVITÀ IN CONSULTAZIONE

È in consultazione sul sito del MASE lo Schema di Regolamento per la responsabilità estesa del produttore di prodotti in plastica non da imballaggio, previsto dall'art. 178bis D.Lgs. 152/06. L'obiettivo è di responsabilizzare i produttori nella gestione del fine vita dei prodotti.

La proposta mira ad attribuire ai produttori – obbligatoriamente iscritti al Registro nazionale dei produttori – gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti generati da beni immessi sul mercato, in attuazione del principio “chi inquina paga” e nel rispetto del principio della gerarchia dei rifiuti, che privilegia prevenzione, riutilizzo, riciclo, recupero e, in via residuale, lo smaltimento. Per incentivare la realizzazione di prodotti più durevoli, riparabili e riciclabili, lo Schema individua misure preventive di ecoprogettazione, misure per il riutilizzo e la riparazione nonché misure per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti. Gli obblighi potranno essere assolti attraverso la costituzione o l'adesione a sistemi di gestione, organizzati in consorzi senza fini di lucro e finanziati da un contributo ambientale, destinato a coprire i costi di raccolta, riciclo e recupero dei prodotti, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclaggio.

Se approvato, il Regolamento assicurerà controllo efficace, maggiore trasparenza e tutela ambientale.

RÖDL

CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

ITALIA: DISCIPLINA TRANSITORIA IN MERITO ALLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Il D.Lgs. 221/23, che ha modificato il D.Lgs. 128/15, ha introdotto l'obbligo di certificazione di idoneità del Tax Control Framework (TCF) quale requisito essenziale per l'accesso al regime di adempimento collaborativo. Come previsto dal D.M. del 12.11.24, la certificazione deve essere rilasciata da professionisti indipendenti iscritti in apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal Consiglio nazionale forense, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Considerati i ritardi intervenuti nella definizione dei percorsi formativi necessari per l'iscrizione dei professionisti all'apposito elenco, è stata introdotta una disciplina transitoria. Nello specifico, il Decreto legislativo del 18.12.25, n. 192, ha previsto che, per le istanze di ammissione presentate nei periodi d'imposta 2024 e 2025, l'Agenzia delle Entrate possa ammettere i contribuenti anche in assenza della certificazione, purché questa venga prodotta entro il 30.09.26 e siano rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal D.Lgs. 128/15. In caso di mancata presentazione della certificazione entro il termine, il contribuente sarà escluso dal regime.

Deloitte.



Avv. Alice Mauro
alice.mauro@roedl.com



Dott.ssa Gina Palmieri
gina.palmieri@roedl.com

Studio Partner del Network
“Norme & Tributi” di AHK Italian



Dott.ssa Elena Barbiani
ebarbiani@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
“Norme & Tributi” di AHK Italian

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: LICENZIARE PER MALATTIA SIMULATA: LA CASSAZIONE IMPONE CAUTELA

Con Ordinanza 8738/26, la Corte di Cassazione ha posto dei limiti alla prova presuntiva del datore di lavoro per fondare la giusta causa di licenziamento, intesa come grave negazione dell'elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro. La Corte d'Appello di Firenze, di orientamento difforme, aveva ritenuto provata la simulazione della malattia di un lavoratore, desumendola da una serie di elementi presuntivi, tra cui la provenienza della certificazione sanitaria da un medico generico anziché da uno specialista. La Suprema Corte ha invece statuito che, se è vero che l'assolvimento dell'onere probatorio datoriale non richiede necessariamente la dimostrazione diretta del fatto contestato, essendo consentito l'accertamento in via presuntiva della causa legittima di licenziamento, è tuttavia indispensabile che le presunzioni semplici, per poter integrare una prova completa, rispettino i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.: gravità, precisione, concordanza. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il ragionamento presuntivo seguito dalla Corte d'Appello fosse carente di tali requisiti, avendo quest'ultima trascurato un elemento di per sé idoneo a comprovare la sussistenza della malattia, vale a dire il certificato del medico curante attestante una sindrome ansioso-depressiva del lavoratore, con conseguente assunzione di responsabilità da parte del sanitario.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

GERMANIA: DISTACCO DI LAVORATORI: NOVITÀ SUL TRATTAMENTO FISCALE DELLE RETRIBUZIONI

Il BMF, con comunicazione del 19.12.25, ha aggiornato la propria posizione sul trattamento fiscale dei redditi da lavoro dipendente e dei periodi di esonero dall'attività lavorativa ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, pubblicando anche un modello di certificazione del datore di lavoro. Le nuove regole si applicano retroattivamente dal 1.01.25 (per le esenzioni dal lavoro dal 1.01.24) e mirano alla semplificazione. In caso di distacchi transfrontalieri ed esoneri, è richiesta una certificazione del datore di lavoro. Per i distacchi, essa deve indicare la situazione degli interessi, in particolare la misura del riaddebito dei costi, secondo il principio di libera concorrenza. Deve inoltre includere tutte le componenti del costo del lavoro. Un riaddebito integrale indica un interesse della società ospitante; uno parziale o nullo anche della società distaccante. Per gli esoneri, il reddito si considera percepito nello Stato in cui si sarebbe lavorato senza esonero, sulla base di giorni lavorativi fittizi. La regola dei 183 giorni resta invariata. Applicazione possibile su richiesta anche ai casi pendenti.

STEINPICHLER
RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT



Avv. e RAin Susanne Hein
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Christian Steinpichler
steinpichler@steinpichler.de

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: EU INC.: LA NUOVA SOCIETÀ EUROPEA CHE CAMBIA LE REGOLE DEL GIOCO

La Commissione Europea ha proposto l'istituzione di una nuova forma societaria denominata "EU Inc.", il cosiddetto "28° regime societario" europeo, con l'obiettivo di introdurre un quadro armonizzato lungo l'intero ciclo di vita societario.

La proposta mira a ridurre la frammentazione del mercato unico, predisponendo procedure comuni, rapide, digitali e cost-effective, al fine di attrarre investimenti privati e facilitare la crescita delle imprese europee. Il regime risponde in particolare alle esigenze di startup e scaleup e dei loro investitori, ma è legalmente aperto a qualsiasi fondatore o impresa che lo ritenga adatto.

Tra i profili di maggiore interesse pratico: la costituzione può avvenire integralmente online con un fast-track di 48 ore e un costo massimo di 100 €; non è richiesto alcun capitale minimo; sono espressamente abilitati strumenti di finanziamento moderni come i SAFE; la tassazione dei piani di stock option è differita al momento della vendita delle azioni.

La timeline indicativa prevede l'adozione del Regolamento nel 2026/2027, con data di applicazione nel 2028. Un'opportunità che gli operatori del mercato farebbero bene a monitorare sin d'ora.



GERMANIA: RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI GMBH NON PIÙ IN CARICA

La Corte Federale Tedesca (BGH) si è nuovamente occupata della responsabilità degli amministratori di GmbH non più in carica. Nel caso appena deciso (sentenza del 2.12.25 - II ZR 114/24), la Corte ha condannato l'ex amministratore di una GmbH insolvente al risarcimento dei danni derivanti dal modello di business fraudolento della società, nella misura in cui egli abbia continuato a contribuire in modo determinante a tale modello anche dopo la cessazione della carica, ovvero qualora i contratti sottostanti fossero già stati avviati durante il suo mandato. La Corte ha sottolineato che la responsabilità degli amministratori non più in carica non è limitata ai casi di ritardo nella dichiarazione di insolvenza. Essa si fonda piuttosto sui principi generali della responsabilità da fatto illecito, secondo cui la causazione del danno non è esclusa per effetto della mera cessazione della carica sociale. La decisione evidenzia ancora una volta l'ampia portata dei rischi di responsabilità per gli amministratori.

Luther.



Avv. Marco Pallucchini Wrede
mpalluchiniw@lawal.it



Avv. Emanuele Francesco Rizzuti
erizzuti@lawal.it



RA Wolfgang Liebau
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com



Dott. Andrea Bernardi
andrea.bernardi@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: LA DURATA DEGLI NDA NELLE OPERAZIONI DI M&A

Nelle operazioni di M&A, l'accordo di riservatezza (NDA) rappresenta uno strumento essenziale per presidiare il flusso informativo tra le parti sia nella fase di due diligence sia in quella negoziale. Tra le clausole chiave, la determinazione della durata degli obblighi di riservatezza assume rilievo centrale. Una durata inadeguata può compromettere la tutela delle informazioni sensibili: termini eccessivamente brevi espongono il disclosing party al rischio di utilizzi impropri successivi alla scadenza; al contrario, previsioni eccessivamente estese possono risultare difficilmente negoziabili o sproporzionate rispetto alla natura delle informazioni. La prassi distingue tra durata dell'NDA (periodo di vigenza dell'accordo) e durata degli obblighi di riservatezza, che frequentemente sopravvivono alla cessazione del rapporto. È consigliabile calibrare tali termini in funzione della tipologia di informazioni condivise, prevedendo, ove opportuno, durate più lunghe per i segreti industriali. Inoltre, è opportuno integrare l'NDA con obblighi rigorosi di restituzione o distruzione dei dati e clausole penali dissuasive. Solo un accordo di riservatezza ben scritto garantisce che lo scambio informativo rimanga un volano per il closing e non un punto di vulnerabilità futura.



DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO

Con l'ordinanza n. 7134 del 25.03.26, la Corte di Cassazione ha consolidato un importante principio in materia di concessione abusiva del credito, statuendo la nullità del contratto di finanziamento erogato a un'impresa caratterizzata da evidenti elementi di insolvenza.

La pronuncia si spinge oltre la mera qualificazione della condotta della banca come illecito generatore di responsabilità risarcitoria, affermando un'invalidità strutturale del negozio ai sensi dell'art. 1418 c.c. La nullità scaturisce dalla violazione di norme imperative, in particolare quelle penali che sanzionano condotte volte a ritardare l'emersione dello stato di crisi o ad aggravare il dissesto, come nel caso di concorso in bancarotta.

La Corte, inoltre, ha qualificato tale operazione come contraria al buon costume. L'erogazione di finanza a un'impresa "decotta" per consentirle di ritardare la dichiarazione di fallimento e incrementare l'esposizione debitoria, viola le regole di correttezza del mercato. Tale valutazione apre alla possibile applicazione dell'art. 2035 c.c., che sancisce l'irripetibilità delle prestazioni eseguite per uno scopo che costituisca offesa al buon costume. Infine, la Corte rileva che la prestazione compiuta in esecuzione del contratto nullo ex art. 1418 c.c. possa essere soggetta alla sanzione civilistica dell'irripetibilità ex art. 2035 c.c.

HAGER & PARTNERS



Avv. Roberta Grienti
roberta.grienti@it.andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Avv. David Covi
David.Covi@hager-partners.it



Dott. Alex Fischer
Alex.Fischer@hager-partners.it

IP & AI

ITALIA: DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULL'UTILIZZO DELL'IA PER LA CREAZIONE DI IMMAGINI E VIDEO

Il 23.02.26, un gruppo di co-firmatari - tra cui l'EDPS - ha pubblicato una dichiarazione congiunta per affrontare le crescenti preoccupazioni legate all'uso di sistemi di IA capaci di generare immagini e video realistici di persone identificabili senza il loro consenso. Sebbene l'IA offra numerosi vantaggi, l'integrazione di queste tecnologie nelle piattaforme social ha facilitato la diffusione di contenuti dannosi, come immagini intime non consensuali e rappresentazioni diffamatorie, con un impatto particolarmente grave su bambini e gruppi vulnerabili. Le organizzazioni che sviluppano e utilizzano sistemi di generazione di contenuti IA sono invitate a rispettare rigorosamente le normative vigenti in materia di privacy e protezione dei dati, adottando salvaguardie efficaci per prevenire abusi e garantire trasparenza sulle capacità e i limiti delle tecnologie impiegate. È fondamentale offrire strumenti accessibili per la rimozione rapida di contenuti dannosi e implementare misure specifiche per tutelare i minori. I firmatari sottolineano l'urgenza di una risposta regolatoria coordinata a livello globale per contrastare i rischi associati all'uso improprio dell'IA. L'appello è rivolto a tutte le organizzazioni affinché collaborino attivamente con i regolatori e mettano in atto misure di protezione solide, assicurando così uno sviluppo dell'IA etico e rispettoso.

Deloitte.

GERMANIA: PICCOLINO

Si può registrare un marchio anche se è ... "Piccolino"? Per articoli per animali o da equitazione, per borse e per articoli di abbigliamento il Tribunale Federale Brevetti tedesco ha risposto picche. I consumatori e gli operatori specializzati di lingua tedesca sono infatti in grado di capire il significato di questo diminutivo anche se è in lingua italiana e possono pertanto interpretarlo come la descrizione di una caratteristica della merce o la taglia dell'utente target. Le indicazioni di dimensione e misura devono restare nella libera disponibilità di tutti i produttori e non possono pertanto essere oggetto di privative. La richiedente ha obiettato che "Piccolino" è una denominazione troppo imprecisa per essere utilizzata come descrizione di una taglia come S/M/L ecc., ma il tribunale ha replicato che tali indicazioni non sono mai del tutto precise, tant'è che la prova in camerino è un passaggio sostanzialmente obbligato prima dell'acquisto di qualsiasi capo. Il ragionamento non si applica tuttavia né alla cioccolata né ad altre categorie merceologiche, per le quali l'Ufficio ha invece accolto la richiesta di registrazione del marchio... nonostante il cioccolato piaccia anche e soprattutto ai più... piccolini (Tribunale Federale Brevetti 26 W (pat) 564/23, 25.03.26).

GW Graf von Westphalen



Avv. Pietro Boccaccini
pboccaccini@deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: CESSIONE DI CLIENTI, PROFILAZIONE E GDPR: IL GARANTE SANZIONA UN PRIMARIO ISTITUTO BANCARIO

Con il provvedimento del 12.03.26, il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione di 17.628.000,00 € ad un primario istituto bancario per il trattamento dei dati connesso alla cessione di circa 2,4 milioni di clienti “prevalentemente digitali” alla propria controllata. Secondo l’Autorità, pur essendo lecita, in caso di cessione di rami d’azienda ex art. 58 TUB, la relativa comunicazione dei dati personali alla banca cessionaria, sulla base del legittimo interesse, la banca ha violato il GDPR sotto due profili. In primo luogo, il Garante ha qualificato l’attività di selezione della clientela “prevalentemente digitale”, propedeutica all’operazione societaria, come profilazione, svolta in assenza di una base giuridica adeguata, escludendo che il legittimo interesse possa coprire questa fase del trattamento. Inoltre, è stata ritenuta inidonea l’informativa resa agli interessati, in quanto non consentiva, sia per contenuto che per modalità di trasmissione, di comprendere chiaramente la portata dell’operazione bancaria nonché della relativa profilazione.

Si possono quindi derivare i seguenti suggerimenti: (i) coinvolgere DPO e funzioni privacy nelle operazioni di riorganizzazione aziendale; (ii) predisporre informative chiare e complete; (iii) valutare attentamente se l’attività di segmentazione o selezione dei clienti integri profilazione.

RÖDL

LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

ITALIA: NEGOZIAZIONE DEI FARMACI: VIA ALLE NUOVE PROCEDURE “SEMPLIFICATE” E “FAST TRACK”

Il 24.03.26 AIFA ha adottato il nuovo “Documento di armonizzazione delle procedure di semplificazione dell’iter negoziale di prezzo e rimborso”, iniziativa che mira ad aggiornare e razionalizzare le procedure semplificate esistenti in materia di P&R, introducendo al contempo nuove modalità operative volte a garantire maggiore efficienza e tempestività.

Le misure introdotte si basano sull’individuazione di due categorie di semplificazione.

Le “procedure semplificate”, che non richiedono la valutazione del CSE e che vengono istruite dall’Ufficio Prezzi e Rimborso, poi sottoposte all’approvazione del CdA di AIFA prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (utilizzabili per equivalenti e biosimilari; estensione di indicazioni terapeutiche già rimborsate; rimborsabilità di nuove confezioni; importazioni parallele; rinegoziazione automatica delle condizioni negoziali).

Le “procedure fast-track”, che prevedono il passaggio in CSE, ma si distinguono per una valutazione celere garantita da pareri standardizzati e parametri negoziali predefiniti (utilizzabili per variazioni nel dosaggio o unità posologiche; nuove associazioni fisse di farmaci; rinegoziazione per farmaci carenti e per farmaci con tetto di spesa; classificazione di vaccini e di farmaci in fascia C).



Avv. Giulia Iozzia
giulia.iozzia@roedl.com

Studio Partner del Network
“Norme & Tributi” di AHK Italian



Avv. Claudio Todisco
ctodisco@portolano.it



Avv. Daniela Amhof
damhof@portolano.it

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: DIVIDENDI A SOCI EXTRA-UE: LA GIURISPRUDENZA DI MERITO RICONOSCE IL RIMBORSO OLTRE L'1,2%

Con la sentenza n. 93/7/26 dello scorso 17 febbraio, la CGT di II grado dell'Abruzzo ha riconosciuto il diritto al rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti da società italiane a soci extra-UE, nella misura eccedente l'aliquota dell'1,2% prevista dall'art. 27 co. 3ter del D.P.R. 600/73 per i soci UE/SEE collaborativi. Nel caso di specie, una società statunitense con partecipazione del 35% in una S.p.A. italiana, che aveva subito la ritenuta convenzionale del 5% ex art. 10 co. 2 della Convenzione Italia/Stati Uniti sui dividendi percepiti nel 2018, ha ottenuto il rimborso pari alla differenza rispetto all'1,2%. La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato e valorizza il principio di libera circolazione dei capitali sancito dall'art. 63 TFUE, ritenendo discriminatorio il diverso trattamento fondato sulla mera residenza del percettore. Il rimborso resta subordinato alla prova, a carico del richiedente, della qualifica di beneficiario effettivo secondo il triplice test giurisprudenziale (substantive business activity, dominion e business purpose test) e a un adeguato scambio di informazioni con lo Stato di residenza. Le società extra-UE sono pertanto chiamate a valutare la presentazione di istanze a salvaguardia del proprio diritto al rimborso, in un quadro che rafforza l'attrattività dell'Italia per gli investitori esteri.

bureau **Plattner**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: TP E DOPPIA NON IMPOSIZIONE: GLI EFFETTI DI UNA VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE ESTERA NON RILEVATA

Con l'Ordinanza n. 3986/26, relativa al periodo d'imposta 2015, la Corte di Cassazione ha esaminato una controversia sorta a seguito di avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società italiana ai fini IRES e IRAP, in relazione a proventi non dichiarati derivanti da operazioni con la propria consociata ungherese. La vicenda traeva origine dal fatto che quest'ultima aveva operato una variazione in diminuzione del proprio imponibile mediante un intervento sul prezzo di un'operazione infragruppo, senza che la società italiana avesse proceduto a una variazione in aumento. La Corte ha affermato che la riduzione della base imponibile estera, non compensata da un incremento in Italia, aveva determinato una doppia non imposizione, poiché la variazione in diminuzione applicata in Ungheria avrebbe dovuto tradursi in una ripresa a tassazione in capo alla controparte italiana. La decisione ha evidenziato che tale intervento aveva inciso sui risultati della società estera, mentre la società italiana non aveva rilevato alcun incremento dei componenti positivi di reddito, con la conseguenza che tale importo era rimasto escluso da imposizione. La Suprema Corte ha quindi ritenuto integrata la violazione dell'art. 110 co. 7 TUIR, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al giudice di merito.

HAGER & PARTNERS



Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Filippo Calatroni
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Dott.ssa Katia Scordia
katia.scordia@hager-partners.it

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: CARRIED INTEREST E SFP: PROFILI CRITICI IN SEDE DI INTERPELLO

Con la risposta ad interpello n. 73/26, l'Agenzia delle Entrate ritorna sul tema del carried interest soffermandosi sulla qualificazione dei proventi derivanti dagli SFP emessi ad un livello "intermedio" tra un fondo d'investimento e una delle sue società in portafoglio e sottoscritti dai manager del fondo che, allo stesso tempo, avevano sottoscritto anche le quote del fondo medesimo dotate di diritti patrimoniali rafforzati. La risposta conferma che, ai fini della qualificazione del carried interest, ciò che rileva è anzitutto l'autonomia di ciascun investimento: anche se più strumenti sono sottoscritti dai medesimi manager e nell'ambito della stessa operazione, essi non possono essere letti unitariamente se non condividono i requisiti sostanziali richiesti. Viene escluso qualsiasi effetto di "trascinamento" tra investimenti diversi: un investimento conforme non sana, né qualifica, un altro investimento che non presenti autonomamente i presupposti per la natura finanziaria dei relativi proventi. Inoltre, esclusa l'applicazione della presunzione legale, la valutazione deve essere condotta verificando l'effettività del rischio assunto dal manager e il reale allineamento di interessi con gli investitori terzi. In questa prospettiva, assumono rilievo non solo l'ammontare dell'investimento, ma anche tutte le clausole che possano neutralizzare il rischio di perdita del capitale.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI R&S: CHIARIMENTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Nel corso di Telefisco 2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la validità della certificazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo in caso di notifica di schema d'atto non preceduto da processo verbale di constatazione. Si ricorda che le imprese possono chiedere ad un esperto, iscritto nell'apposito Albo, la certificazione attestante la qualificazione delle attività di R&S, innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica. La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in relazione alla qualificazione delle attività di R&S qualora non siano già intervenute contestazioni di violazioni dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta. Il procedimento tramite apposita piattaforma prevede termini perentori: una volta ricevuta la certificazione il MIMIT può inviare entro novanta giorni richieste documentali integrative, rispetto alle quali il certificatore deve rispondere entro quindici giorni (prorogabili); il MIMIT ha, a sua volta, sessanta giorni per la conclusione dei controlli. L'Agenzia ha chiarito che la certificazione delle attività di R&S può esplicitare effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria anche se avviata prima della notifica dello schema d'atto ex art. 6bis della l. 212/00, non preceduto da PVC e perfezionata per silenzio assenso successivamente.

Deloitte.



Dott. Davide Attilio Rossetti
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it



Dott. Ranieri Villa
ravilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

TASSAZIONE DELLE PERSONE

ITALIA: AGEVOLAZIONE 4.0 DAL 1.01.26 PER IMPRENDITORI COMMERCIALI ED AGRICOLI

Per gli imprenditori commerciali e gli imprenditori agricoli dal 1.01.26, che effettuano investimenti degli elenchi IV e V della l. 199/25 (Legge di Bilancio 2026) è possibile ricevere un'agevolazione fiscale. Per i primi si tratta di una maggiorazione fino al 180% degli ammortamenti in bilancio ai fini fiscali per investimenti fino a 2,5 milioni, mentre per i secondi di un credito d'imposta compensabile in F24 del 40% dell'investimento fino a 1 milione di euro. Gli investimenti agevolabili sono beni materiali e immateriali per la gestione da remoto degli impianti, per assicurare la qualità e la sostenibilità della produzione, per migliorare il collegamento uomo-macchina e la trasmissione dei dati. Solo per gli imprenditori commerciali è possibile agevolare anche impianti di produzione dell'energia (autoproduzione), a patto che i componenti siano prodotti in UE.

Il procedimento per accedere al credito prevede tre comunicazioni di stato avanzamento alla piattaforma GSE (prenotazione, acconti e saldo), una perizia tecnica e una perizia contabile del revisore legale. Per gli impianti di produzione di energia serve anche un documento di provenienza che attesti la produzione europea.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung

PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO

ITALIA: DISTACCO DI PERSONALE: REGIME IVA DEL RIADDEBITO DEI COSTI

Dal 1.01.25 il trattamento IVA del distacco di personale è stato oggetto di una rilevante modifica normativa. In attuazione della sentenza C-94/19 della Corte di Giustizia dell'UE, il legislatore italiano ha abrogato la disposizione che escludeva dall'IVA i rimborsi dei costi relativi al personale distaccato. Con il D.L. 131/24, convertito nella l. 166/24, è stato previsto che, per i contratti di distacco stipulati o rinnovati a decorrere dal 1.01.25, il riaddebito dei costi sostenuti dal datore di lavoro per i dipendenti temporaneamente messi a disposizione di un'altra impresa costituisce, in linea generale, una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA. La modifica si inserisce nel processo di adeguamento della normativa nazionale alla Direttiva 2006/112/CE, secondo cui la messa a disposizione di personale integra una prestazione effettuata a titolo oneroso quando sussiste un rapporto sinallagmatico tra le parti, anche qualora il corrispettivo sia limitato al semplice rimborso dei costi sostenuti dal datore di lavoro. Sul piano operativo, ciò comporta che la società distaccante debba emettere fattura con applicazione dell'IVA per il riaddebito dei costi del personale, con possibili effetti sulla detraibilità dell'imposta in capo alla società utilizzatrice del lavoratore distaccato, circostanza che assume particolare rilievo nei rapporti infragruppo.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dr. Stefania Andreasi
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt
christof.brandt@data.bz.it



Dr. Claudio Ruggeri
claudio.ruggeri@data.bz.it



Dr. Paul Leo Widmann
paul.widmann@data.bz.it

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: NUOVA DIRETTIVA UE: UN FRONTE COMUNE CONTRO LA CORRUZIONE

Il 26.03.26, il Parlamento europeo ha approvato una Direttiva volta ad armonizzare la lotta alla corruzione all'interno degli Stati membri. Il testo introduce definizioni comuni per reati come corruzione pubblica e privata, appropriazione indebita, traffico di influenze e intralcio alla giustizia.

Punti chiave della Direttiva sono la previsione di sanzioni penali e non penali rigorose sia in capo alle persone fisiche sia in capo alle persone giuridiche coinvolte in fenomeni corruttivi.

Alla strategia punitiva viene affiancata quella preventiva, chiedendo agli Stati di adottare strategie nazionali, istituire organismi indipendenti e promuovere formazione e sensibilizzazione in relazione ai rischi corruttivi.

La Direttiva prevede, inoltre, il potenziamento della cooperazione e dello scambio di dati tra autorità nazionali e organismi UE.

Dopo l'adozione formale del Consiglio, gli Stati avranno 24 mesi per il recepimento (36 per le strategie nazionali). Si tratta di un passo decisivo per tutelare democrazia e trasparenza in Europa.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**

REATI FINANZIARI

ITALIA: SANZIONI UE E RESPONSABILITÀ PENALE: COSA CAMBIA CON IL D.LGS. 211/25

Il D.Lgs. 211/25 detta la nuova disciplina in materia di sanzioni per la violazione di misure restrittive dell'UE ed introduce un significativo rafforzamento del contrasto ai reati contro l'economia e relativi al corretto funzionamento del mercato, connessi alla violazione delle misure restrittive dell'UE. Il decreto supera l'impostazione amministrativa previgente, tipizzando autonome fattispecie penali ed ampliando l'area dei fatti penalmente rilevanti, con riferimento alle condotte di elusione delle sanzioni economiche e commerciali. Rientrano tra le fattispecie ora espressamente sanzionate non solo le violazioni dirette, ma anche le operazioni di aggiramento, quali interposizioni fittizie e trasferimenti dissimulati di risorse. La punibilità è estesa anche a fatti commessi all'estero da soggetti stabiliti in Italia, rafforzando così la dimensione transnazionale del rischio e la tutela dell'ordine economico. Per banche, intermediari ed imprese questo si traduce in ulteriori responsabilità da prevenire per contenere i rischi penali e sistemici, anche ai sensi del D.Lgs. 231/01, con esposizione a nuove sanzioni pecuniarie e interdittive. Sul piano operativo, assume quindi rilievo strategico il presidio dei rischi di reato in ambito economico: adeguata verifica rafforzata, monitoraggio delle operazioni, controllo su titolarità effettiva, aggiornamento modelli 231.



Avv. Francesco Rubino
Francesco.Rubino@MorriRossetti.it



Avv. Davide Giacomo Cattaneo
dcattaneo@cbcstudiolegale.it



Avv. Daniele Biscuola
dbiscuola@cbcstudiolegale.it

APPALTI

ITALIA: APPALTO TRA PRIVATI E CLAUSOLA ARBITRALE

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 14.02.26, n. 3923, ha chiarito che, negli appalti privati relativi alla realizzazione di una specifica opera, l'uso da parte del committente di uno schema contrattuale uniforme con più appaltatori non comporta automaticamente l'applicazione delle regole sulle clausole vessatorie previste per i moduli o formulari standard. Tali regole, infatti, operano solo quando il contratto è predisposto per disciplinare una serie indeterminata di rapporti; non quando, come nel caso esaminato, esso è destinato a regolare rapporti con imprese individuate per l'esecuzione di un progetto ben definito. Ne consegue che la clausola arbitrale contenuta nel contratto è valida anche senza doppia sottoscrizione e che la controversia deve essere devoluta agli arbitri, non al giudice ordinario.



DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: D.L. BOLLETTE: DECADENZA PER LE SOLUZIONI DI CONNESSIONE DI PROGETTI DI IMPIANTI FER

Con la pubblicazione in GU del 18.04.26 della legge di conversione n. 49/26, il D.L. Bollette introduce un sistema organico di decadenza delle soluzioni di connessione per impianti FER, nell'ambito della riforma per il contrasto alla saturazione virtuale della rete. Per determinare l'impatto sui progetti, gli operatori devono verificare lo stato della propria STMG. Con i provvedimenti ARERA attesi entro il 20.08.26, perdono efficacia automaticamente le soluzioni non validate da Terna e riferite a progetti non ancora autorizzati. Decade inoltre la connessione se il proponente non presenta la PAS o l'istanza di AU entro 90 giorni dall'accettazione, oppure se il titolo abilitativo decade. Sono salvaguardati i progetti già autorizzati e le connessioni validate da Terna. I progetti con VIA positiva o screening favorevole, purché il procedimento abbia incluso il progetto tecnico della connessione, beneficiano di una priorità pianificatoria, ma non di una salvaguardia automatica: anche per questi è consigliabile un monitoraggio attivo. Sul piano transitorio, fino ai provvedimenti ARERA è ancora possibile rilasciare connessioni oltre capacità. In caso di perdita di efficacia, i procedimenti autorizzativi in corso non si archiviano e le attività istruttorie già svolte restano valide, ma sarà necessario acquisire una nuova soluzione tecnica, con riavvio dei termini dalla sua adozione.



Avv. Ilario Giangrossi
ilario.giangrossi@slvg.it



Avv. Fabio Orlando
fabio.orlando@slvg.it



Dott.ssa Anna Kessler de Pretis
anna.kessler@slvg.it



Avv. Gennaro Sposato
gennaro.sposato@roedl.com



Avv. Luigi Maria Pepe
luigi.pepe@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: VINCOLO DI DESTINAZIONE EX ART. 2645TER C.C. E RISOLUZIONE DEL CONCORDATO

Nell'ambito di un fallimento un terzo formulava una proposta di concordato fallimentare che prevedeva il pagamento di una determinata somma nei tempi stabiliti nonché l'istituzione di un vincolo destinazione ex art. 2645ter c.c. su un immobile di sua proprietà a favore del fallimento. Seguiva l'omologa del concordato da parte del Tribunale. Tuttavia, successivamente veniva dichiarata la risoluzione del concordato fallimentare e riaperto il fallimento a causa dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento assunta dal terzo. Con la pronuncia n. 7059 del 25.03.26 la Cassazione ha esaminato le sorti del vincolo di destinazione istituito dal terzo su un proprio immobile volto a garantire il buon esito della procedura. Più precisamente, la Suprema Corte ha escluso lo scioglimento del vincolo di destinazione in quanto garanzia atipica con funzione di assicurare la serietà dell'impegno assunto e di evitare iniziative dilatorie o pretestuose, con conseguente trasferimento del rischio in capo al proponente.

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

IVA E DAZI

ITALIA: I SERVIZI NON ACCESSORI ALL'ACCESSO AD UN EVENTO SEGUONO GLI ORDINARI CRITERI TERRITORIALI

Con risposta a interpello n. 94/26 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento IVA dei servizi consistenti nell'organizzare la partecipazione di un soggetto passivo IVA extra-UE ad un evento che si terrà in Italia, forniti da un operatore italiano sulla base di un mandato senza rappresentanza. Tali servizi non sono accessori all'accesso alla manifestazione e non si rileva territorialità IVA nel luogo in cui si svolge materialmente l'evento. Sono considerati accessori all'accesso i servizi direttamente collegati allo svolgimento della manifestazione, se la loro erogazione è inserita nel processo organizzativo dell'evento stesso. Le prestazioni acquistate dal soggetto italiano in qualità di mandatario e "ribaltate" al cliente estero mantengono la propria identità oggettiva, e vanno riaddebitate al mandante secondo i criteri di territorialità IVA propri di ciascun servizio. Il mark-up applicato dalla mandataria è assimilabile ad una commissione, con conseguente separata fatturazione della stessa in regime di fuori campo IVA.

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Francesca Manara
francesca.manara@grigollipartner.it



Dott. Stefano Amoroso
stefano.amoroso@studioamoroso.it



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team “Norme & Tributi”

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).